COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 30/12/2024 **Verbale numero 136**

COPIA

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 13.30, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

AMATUCCI ANNUNZIO	**Sindaco**
LUCIDI ALESSANDRA	**Vice Sindaco**
D'ANTONIO GIANLUCA	**Assessore**
TALVACCHIA SIRIO	**Assessore**
DE SANTIS MANOLA	**Assessore**

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa CARLA DI GIAMBERARDINO** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Immediatamente eseguibile	**S**
Soggetta a ratifica	**N**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.12 della L. 7 agosto 1990 n.241 sancisce al comma 1 che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*", prescrivendo poi al comma 2 che "*l'effettiva osservanza*" di tali criteri e modalità "*deve risultare dai singoli provvedimenti*" di concessione dei benefici;
- la norma riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno regolata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenze 17 marzo 2015 n.1373 e 23 marzo 2015 n.1522);
- ai fini dell'adozione di provvedimenti volti a concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., le pubbliche amministrazioni si devono attenere ai criteri e alle modalità stabiliti con proprio regolamento, poiché sia la predeterminazione di detti criteri, sia la dimostrazione del loro rispetto in sede di concessione dei benefici mirano ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, sentenza 25 ottobre 2011 n.1842);
- la predeterminazione dei criteri concernenti la destinazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, oltre a costituire corollario del principio generale di trasparenza, rappresenta la declinazione in via amministrativa delle finalità (politico-sociali o politico-economiche) che l'intervento pubblico intende perseguire (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, sentenza 5 maggio 2014 n.1142);

Visto il consolidato orientamento della Corte dei Conti secondo il quale, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'Ente Locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali e che, qualora l'azione sia intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perduto, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo (cfr. Sezione Regionale Controllo Lombardia, pareri n.9/2006, n.10/2006, n.18/2006, n.26/2007, n.35/2007, n.59/2007, n.39/2008, n.75/2008, n.1138/2009, n.1/2010, n.981/2010, n.530/2011, n.262/2012, n.218/2014, n.248/2014, n.262/2014, n.79/2015, n.121/2015 e n.362/2017);

Evidenziato che i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e "*secondo i principi della sana e corretta amministrazione*", possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un'attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini (cfr. Sezione Regionale Controllo Lombardia, parere n.226/2013), chiarendo, altresì, che l'attribuzione di benefici pubblici deve risultare "*conforme al principio di congruità della spesa*", presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale (cfr. Sezione Regionale

Controllo Lombardia, pareri n. 248/2014 cit. e n.79/2015 cit.);
Rilevato che la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati, in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito, ammessa in via generale, rimane tuttavia "*subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche*" (cfr. Sezione Regionale Controllo Lombardia, parere n.121/2015 cit.);
Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010, stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n.1075/2010 PAR e n.6/2011/PAR);
Considerato che:
- la Corte dei Conti è già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del divieto di "sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le PP.AA. dall'art.6, comma 9, del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010 (cfr. in particolare Sezione Controllo Lombardia deliberazione n.1075 del 23/12/2010 e Sezione Controllo Puglia deliberazione n.163 del 15/12/2010) distinguendo tra la vera e propria sponsorizzazione (un contratto in cui lo "sponsor" corrisponde una somma di denaro, od altre utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo un "ritorno di immagine"), ed il contributo erogato dalla P.A. a terzi, a norma dell'art.12 della L. n.241/1990,
- l'art.3 del T.U.E.L. sottolinea come i Comuni "*svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*", anticipando il precetto costituzionale posto al quarto comma dell'art.118 (cd. sussidiarietà orizzontale) in virtù del quale è consentivo all'Ente Locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali dell'Ente medesimo,
- la Corte dei Conti, Sezione Lombardia con parere n.164 del 31/03/2011 specifica espressamente che "*il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di finanziamento ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione(anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o i contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia)*",
- è riconosciuto un orientamento generale della magistratura contabile teso a consentire agli Enti Locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile ovvero riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi di attività posta in essere dal privato per estendere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune;
- sono ammissibili "*le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica ... che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente Locale*" (cfr. parere n.11/2011 della Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria);
- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con il parere n.13 del 29/03/2011 ha ritenuto in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti dall'art.6, commi 8 e 9, della Legge n.122/2010 ai

contributi locali, in quanto la verifica della sussistenza del fine sussidiario risulta oggettivamente di difficile applicazione ed oggetto di valutazioni teleologiche estremamente discrezionali rappresentando "*un non condivisibile quid pluris rispetto al testo normativo*";

Considerato che:

- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici stabilisce, all'art.4, che il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per finalità quali assistenza e sicurezza sociale, istruzione e cultura, promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- l'art.6, comma 1, lett. b) e c) del sopraindicato Regolamento stabilisce che la concessione di contributi viene disposta a favore di "*enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune,* …omissis… *di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art.4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio*";

Dato atto che sono pervenute le seguenti richieste di contributi:

a) la Pro Loco di Sant'Egidio alla Vibrata con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n.16.726 in data 17/12/2024 ha fatto richiesta di contributo per le spese a supporto delle attività svolte nel corso del 2024;
b) il Corpo Volontari Protezione Civile Sezione Sant'Egidio alla Vibrata con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n.16.746 in data 17/12/2024 ha richiesto un contributo a supporto dell'attività svolta nell'anno 2024;

Rilevata la necessità di sostenere le attività svolte in forma sussidiaria sul territorio dalle locali Associazioni operanti nel campo delle iniziative sociali e culturali destinate alla collettività;

Evidenziato che le attività svolte dai predetti soggetti hanno avuto come destinataria, immediata e diretta, la collettività locale e rappresentano certamente attività di valorizzazione del territorio;

Considerato che i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di soggetti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono attività ritenute utili per i propri cittadini;

Considerati, altresì, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità, in concreto adottate dai suddetti soggetti, al raggiungimento di finalità sociali;

Rilevato che l'art.11, comma 12, del citato Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici prevede che le istanze relative a contributi economici vengano trasmesse alla Commissione consiliare consultiva per la valutazione delle domande e, di seguito, complete del parere della stessa, all'esame della Giunta Comunale;

Verificato che gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali, come indicato all'art.21 del vigente "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che "*effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune*", organizzando nel Comune "*manifestazioni*

aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione";
Visto il verbale della Commissione consiliare consultiva del 28/12/2024, allegato al presente atto, dal quale si evince che nel corso della seduta stessa sono state valutate le domande pervenute;
Valutate, da parte della Commissione stessa, le finalità dei contributi richiesti riconducibili a finalità istituzionali (art.13 del D. Lgs. n.267/2000 "*spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico*");
Dato atto che la valutazione è stata effettuata secondo le esigenze e le condizioni che sono emerse dalle domande presentate;
Ritenuto di dover concedere i contributi richiesti, per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole nella misura stabilita dalla Commissione stessa;
Visti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di prendere atto del verbale della Commissione consiliare consultiva del 28/12/2024 facendo proprie le determinazioni assunte dalla Commissione stessa;
3. di concedere il contributo di € 6.000,00 in favore della Pro Loco di Sant'Egidio alla Vibrata per le spese per le attività svolte nel corso del 2024;
4. di concedere il contributo di € 6.000,00 in favore del Corpo Volontari Protezione Civile Sezione Sant'Egidio alla Vibrata per le spese sostenute per attività svolte nell'anno 2024;
5. di dare atto che il contributo di € 6.000,00 in favore della Pro Loco di Sant'Egidio alla Vibrata trova copertura finanziaria alla Missione 5 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroaggregato 4 - Capitolo 1048/2 "Contributi alla Pro Loco" del bilancio del corrente esercizio finanziario 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che il contributo di € 6.000,00 in favore del Corpo Volontari Protezione Civile Sezione Sant'Egidio alla Vibrata trova copertura finanziaria alla Missione 11 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 4 - Capitolo 1451 "Contributo Protezione Civile" del bilancio del corrente esercizio finanziario 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che gli Enti e le Associazioni di cui sopra sono tenuti a presentare, come indicato all'art.14, comma 1, del vigente "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici", un dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative indicate nelle richieste di contributo, accompagnato da copia dei documenti giustificativi delle stesse;
8. che gli Enti e le Associazioni di cui sopra sono tenuti a presentare, come indicato all'art.14, comma 1, del vigente "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi

economici", un dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative indicate nelle richieste di contributo, accompagnato da copia dei documenti giustificativi delle stesse;

9. di precisare che, come indicato all'art.14, comma 2, del Regolamento sopra indicato "*nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione ed ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici e privati*";
10. di dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 4, del Regolamento "*la concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato*";
11. di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa in relazione agli adempimenti connessi al presente atto.

Successivamente

GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente, con separata votazione unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario comunale
F.to: Annunzio Amatucci	F.to: Dott.ssa CARLA DI GIAMBERARDINO

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

[ ] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

[ ] Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap._____

[ ] Impegno n. _____ [ ] Prenot. d'impegno n. ____[ ] Imp. pluriennale n._____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
Dott. ANDREA LUZI

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

[X] Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li_____ **Il Messo Comunale**

Il Segretario Comunale
Visto: F.to Dott.ssa CARLA DI GIAMBERARDINO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CARLA DI GIAMBERARDINO

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CARLA DI GIAMBERARDINO